



*Al Dott. Sergio Sottani  
Procuratore Generale della Repubblica  
presso la Corte d'Appello di Perugia*

Signor Procuratore Generale,

la Sua comunicazione del 3 luglio 2026 ci ha lasciati profondamente sorpresi poiché risponde in larga misura a una domanda che non Le è stata posta e al contempo rappresenta inesistenti ragioni di riservatezza laddove si imporrebbe, al contrario, per dovere istituzionale, la massima trasparenza.

L'Unione delle Camere Penali Italiane non Le ha, infatti, mai richiesto di accedere ad atti riservati, di conoscere il contenuto di conversazioni intercettate, i nomi dei difensori coinvolti, quelli dei loro assistiti, o informazioni riguardanti procedimenti in corso.

Le abbiamo rivolto una richiesta radicalmente diversa. Le abbiamo chiesto di rendere conto del modo nel quale il potere pubblico è stato esercitato in una vicenda che ha determinato una delle più gravi violazioni del diritto di difesa che la recente esperienza giudiziaria ricordi, tema sul quale la Sua risposta omette di fornire il benché minimo chiarimento.

Colpisce poi l'affermazione secondo cui l'Unione delle Camere Penali Italiane non rivestirebbe una posizione istituzionale o processuale idonea a legittimare la conoscenza degli esiti delle verifiche svolte.

L'Unione non rivendica, né ha mai rivendicato alcuna posizione privilegiata. Semplicemente svolge il ruolo che da decenni tutte le istituzioni della Repubblica le riconoscono quale interlocutore sui temi del diritto di difesa, del giusto processo e delle garanzie costituzionali in ambito penale. È la prima volta che un'istituzione giudiziaria afferma che l'Unione non sarebbe legittimata neppure a chiedere conto delle modalità con cui sono stati esercitati poteri pubblici incidenti sui diritti fondamentali.

L'affermazione appare ancor più inappropriata ed al contempo contraddittoria se si considera che Ella stessa, all'indomani della diffusione della notizia delle gravissime violazioni compiute all'interno della casa circondariale di Perugia, ha ritenuto doveroso invitare ad un colloquio il

**Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati unitamente al Presidente della Camera Penale, assicurando pubblicamente, con comunicato congiunto, la massima attenzione sulla vicenda e dando atto che erano state attivate le necessarie verifiche. Se la Camera Penale era interlocutrice istituzionale quando occorreva rassicurare l'opinione pubblica, nell'imminenza dei fatti, non si comprende per quale ragione l'Unione, che ne è la rappresentanza nazionale, non lo sia più quando chiede di conoscere gli esiti di quelle stesse verifiche.

La nostra richiesta non è mai stata animata da interessi di categoria. Il diritto di difesa non appartiene agli avvocati, appartiene ai cittadini.

Rispettare il segreto del colloquio tra difensore e assistito significa tutelare il nucleo stesso del diritto di difesa.

Proprio per questa ragione la vicenda perugina non riguarda solo l'avvocatura, ma la credibilità dello Stato di diritto.

La riservatezza che è stata calpestata riguarda il rapporto tra difensore e assistito, che l'ordinamento considera inviolabile. La riservatezza che Ella invoca riguarda invece il modo in cui le istituzioni hanno reagito a quella violazione. Le due situazioni non sono neppure lontanamente equiparabili. La prima protegge il cittadino dal potere. La seconda produce l'effetto di sottrarre il potere al controllo dei cittadini.

Noi non chiediamo di conoscere le conversazioni intercettate. Chiediamo di sapere come sia stato possibile intercettarle.

Chiediamo di sapere: quanti difensori e quanti detenuti siano stati abusivamente intercettati, quale sia il numero delle captazioni avvenute *contra legem*, per quanti mesi siano proseguite le attività, quante proroghe siano state richieste e concesse, quali direttive siano state impartite dal Pubblico Ministero (consapevole della delicatezza e della peculiarità del luogo nel quale sarebbero state svolte le attività intercettive) alla polizia giudiziaria, quali (doverosi) controlli siano stati esercitati dal Pubblico Ministero durante l'esecuzione delle operazioni, se sia stato predisposto un ascolto in tempo reale idoneo ad interrompere immediatamente le captazioni vietate, così come imposto dalla legge, se il Pubblico Ministero abbia verificato, proroga dopo proroga, il corretto svolgimento delle attività, se la polizia giudiziaria abbia tempestivamente segnalato l'avvenuta captazione di colloqui difensivi, quali iniziative siano state assunte una



volta emersa la violazione, se i difensori e gli assistiti illegittimamente intercettati siano stati informati dell'accaduto e se siano stati avviati procedimenti disciplinari o altre iniziative conseguenti.

Nessuna di queste domande riguarda dati coperti da riservatezza. Tutte riguardano esclusivamente l'esercizio del potere pubblico, che nel caso di specie è stato attuato al fuori dei limiti imposti dalla legge.

Ogni giorno gli uffici giudiziari ritengono di informare l'opinione pubblica circa attività investigative di rilevante interesse, non di rado poi smentite dalla successiva verifica processuale, tant'è che il legislatore è dovuto intervenire più volte per disciplinare rigorosamente tali forme di comunicazione, anche in attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza. È dunque difficile comprendere come proprio quando l'interesse pubblico concerne il controllo sull'esercizio del potere dell'Autorità Giudiziaria venga improvvisamente affermato il principio opposto, e cioè che nulla possa essere conosciuto.

Le prerogative di vigilanza proprie del Procuratore Generale non costituiscono una facoltà benevolmente esercitata, ma una funzione istituzionale prevista dall'ordinamento, ed è legittimo chiedere che sia dato conto del modo in cui esse sono state concretamente esercitate.

In un paese autenticamente democratico la fiducia nella giustizia si tutela dimostrando che anche l'esercizio del potere pubblico è disposto a rendere conto di sé ai cittadini, non certo rifiutando ogni profilo di trasparenza, e prima ancora ogni piano di interlocuzione con chi tale trasparenza reclama e pretende, nel nome del rispetto dei principi fondamentali sui quali si fonda il nostro patto sociale.

L'Unione delle Camere Penali Italiane non consentirà che i fatti di Perugia vengano archiviati con un generico, quanto improprio, richiamo alla riservatezza.

Peraltro, la straordinaria gravità della vicenda aveva indotto l'Unione a proclamare un'astensione nazionale dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, quale forma di protesta a tutela di un presidio irrinunciabile dello Stato di diritto. È naturale conseguenza di quella iniziativa, e di quella presa di posizione, che l'Unione continui oggi a chiedere che siano rese note le conclusioni cui sono pervenuti gli accertamenti che Ella si era



impegnato a svolgere, nonché le iniziative adottate o che si intendono adottare affinché fatti di questa natura non abbiano più a ripetersi.

Se questa trasparenza dovesse continuare a mancare, vanificando il significato di quella iniziativa, sarà inevitabile per l'Unione valutare l'adozione di ulteriori incisive forme di mobilitazione, affinché siano finalmente chiarite le modalità attraverso le quali questa gravissima violazione è stata resa possibile, le eventuali responsabilità che ne sono derivate, le iniziative concretamente adottate e, soprattutto, le misure predisposte affinché fatti di questa natura non possano mai più accadere.

Con i migliori saluti.

Roma, 7 luglio 2026

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane